


Anci Risponde


ancitel
La rete dei Comuni Italiani


199.30.66.66

Anci Risponde

CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI



Data	Area tematica	Argomenti	Riferimento legislativo
24-04-2013	SERVIZI	ASSEGNI FAMIGLIE STRANIERI	

Quesito
<p>ALLA LUCE DI ALCUNI RICORSI PRESENTATI E VINTI DA CITTADINI EXTRACOMUNITARI POSSESSORI DI PERMESSO PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO (PERMESSO CE) AI QUALI ERA STATO NEGATO, SULLA BASE DELLA LEGGE 118/98 ART.65 E S.I. L'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON 3 FIGLI MINORI E DELLA CONSEGUENTE RESPONSABILITA' DEL COMUNE RELATIVAMENTE ALL'EVENTUALE RISARCIMENTO DANNI; ALLA LUCE DEL MESSAGGIO INPS 8468 DEL 16/05/2012 NEL QUALE L'INPS A SEGUITO DELLE NUMEROSE RICHIESTE DI CHIARIMENTO HA RITENUTO DI SOTTOPORRE LA QUESTIONE AI MINISTERI DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE I QUALI HANNO EVIDENZIATO IN RISPOSTA CHE ALLO STATO DELL'ATTUALE NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA NON SUSSISTONO LE CONDIZIONI PER POTER ESTENDERE IL BENEFICIO DI CUI ALL'ART.65 DELLA LEGGE 448/98 AI SOGGETTI EXTRACOMUNITARI SOGGIORNANTI DI LUNGO TERMINE, SI CHIEDE DI ESPRIMERE PARERE IN MERITO ALLA POSSIBILITA' O MENO DI CONCEDERE IL BENEFICIO IN ARGOMENTO A FAVORE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI IN POSSESSO DI PERMESSO CE CHE SECONDO LA NORMATIVA SU CITATA NON AVREBBERO IL REQUISITO INDISPENSABILE ALL'AMMISSIBILITA' A TALE CONTRIBUTO MA CHE SI APPELLANO ALL'ART.11 DIRETTIVA 2003/109. SI RINGRAZIA ANTICIPATAMENTE</p>
Risposta
<p>La questione esposta nel quesito è oggetto di attenzione da parte dell'ANCI. L'Associazione, al fine di evitare che i Comuni incorrano nelle spese legali conseguenti alle azioni giudiziarie anti-discriminazione promosse dai cittadini stranieri ovvero, in caso di concessione del contributo, in possibili procedimenti dinanzi alla Corte dei Conti per assegni danni erariali, ha posto la questione ufficialmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiedendo un intervento chiarificatore volto a fornire indicazioni certe e chiare agli enti locali.</p> <p>L'assegno di cui si discute viene infatti riconosciuto espressamente dalla legge solo ai cittadini italiani e ai cittadini comunitari residenti nel territorio dello Stato.</p> <p>Con circolare n. 9/2010 successiva al D.Lgs. 251/07, l'Inps ha poi riconosciuto anche ai cittadini di Paesi terzi, titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria, il diritto di richiedere l'assegno in parola.</p> <p>La costante e ormai copiosa giurisprudenza italiana, viceversa, ritiene che l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare numeroso possa essere riconosciuto anche ai cittadini stranieri. Oltre alle sentenze citate nel quesito segnaliamo l'ordinanza del 5 dicembre 2011 del Tribunale di Padova sez. lavoro, che ha riconosciuto il diritto di un cittadino extracomunitario, titolare di permesso di soggiorno per lungo soggiorno UE, ad ottenere l'erogazione dell'assegno in applicazione degli artt. 1 e 11 della Direttiva UE 2003/109, che ha novellato l'art. 9, comma 12, lett. c), T.U. Immigrazione. Segnaliamo anche l'ordinanza 3 marzo 2011 del Tribunale di Monza, sezione Lavoro e la sentenza n. 63/2012 del Tribunale di Gorizia nonché due ordinanze del Tribunale di Milano depositate il 16 luglio 2012. Da ultimo anche la Corte di Appello di Milano - sezione lavoro - con la sentenza del 24.8.2012 ha ribadito che vi è l'obbligo per la PA di disapplicare il diritto interno in contrasto con le disposizioni europee.</p>

Tutti i contenuti di Anci Risponde sono protetti dalle norme in materia di copyright relative alla tutela delle banche dati (Art. 64 quinquies e sexies LDA).
I contenuti dei singoli quesiti possono essere riprodotti unicamente citando la fonte.

[Torna al risultato della ricerca](#)

Responsabile del servizio - **Agostino Bultrini**